

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **N° 195 del 13/03/2020**

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

#### **OGGETTO:**

**ATTO DI CITAZIONE EX ART. 702 QUATER C.P.C. ALLA CORTE D APPELLO  
DI MILANO PROMOSSO DA F.S. E F.G. CONTRO L ASST DELLA VALLE  
OLONA. SINISTRO N. 2014/GLL/152 - TRANSAZIONE.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamata la deliberazione n.1342 del 23.12.2016 con la quale l'ASST della Valle Olona preso atto della mancata copertura assicurativa delle richieste risarcitorie relative al sinistro in oggetto eccipita dalla compagnia assicurativa Am Trust Europe

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Limited, in quanto considerato violazione del diritto di autodeterminazione - ha disposto di costituirsi in giudizio, con incarico di rappresentanza all'Avv. Paolo Piana di Milano, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio da F.S. e F.G per il risarcimento dei danni patiti a seguito di omessa diagnosi sulla nascita F.R., e di chiamare in causa AM Trust Europe Limited per l'accertamento e la dichiarazione dell'operatività della polizza n.ITOMM1100799 per la responsabilità civile verso terzi sottoscritta dalla ex Azienda Ospedaliera di Gallarate con la suddetta compagnia;

Richiamata altresì la deliberazione n.1018 del 22.9.2017 di presa d'atto dell'Ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio pronunciata in data 26.4.2017 nel ricorso R.G. n.7642/2016, che rigetta la domanda a spese compensate, e di costituzione in giudizio nell'Atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c. alla Corte d'Appello di Milano, promosso da F.S. e F.G. contro l'ASST della Valle Olona ed AM Trust Europe Limited per la riforma della predetta ordinanza, con incarico di rappresentanza all'Avv. Paolo Piana, confermando la chiamata in manleva della Compagnia Assicurativa;

Richiamata infine la deliberazione n.1207 del 16.12.2019 di presa d'atto della sentenza n.3540/2019 pubblicata il 23.8.2019, emessa nel ricorso RG n.2734/2017, con la quale la Corte ha respinto l'appello proposto dai Sigg. F.S. e F.G., compensando tra tutte le parti le spese processuali e ponendo gli esborsi relativi alla CTU espletata in grado di appello per un terzo ciascuno sugli appellanti e sulle due parti appellate;

Visti i verbali del Comitato Valutazione Sinistri, in particolare il verbale n.61 del 25.9.2019, agli atti della S.C. Affari legali e delle assicurazioni, dal quale si evince quanto segue:

- a seguito della sentenza della Corte d'Appello, il legale di controparte per il tramite dell'Avv. Piana - ha rappresentato la determinazione di proporre ricorso in Cassazione, manifestando al contempo la disponibilità a rinunciare a fronte della corresponsione di un importo che copra le spese sostenute per il giudizio ( 60.000,00),
- in sede di CVS, riesaminati gli elementi fondamentali del sinistro, in particolare con riguardo all'integrazione istruttoria disposta in appello, i medici legali hanno concordato nel ravvisare una residua alea di giudizio, con possibilità di esiti giudiziari di diverso orientamento,
- il CVS considerato l'ingentissimo valore della domanda (oltre tre milioni di Euro) e l'ottimo esito del giudizio fino ad oggi, nonché gli oneri comunque connessi all'eventuale procedimento in Cassazione, ha ritenuto conforme agli interessi dell'Amministrazione aderire ad una definizione conciliativa, a condizione che gli oneri siano sostenuti per metà dall'ASST e per metà dalla Compagnia Assicurativa Am Trust, e che in ogni caso l'importo dell'eventuale conciliazione sia per l'Ente

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

contenuto entro la franchigia contrattuale di 30.000,00, dando mandato in tal senso all'Avv. Paolo Piana;

Vista la nota prot. n.11437 del 4.3.2020, con la quale l'Avv. Piana ha comunicato l'esito della trattativa coltivata con le controparti come da indicazioni del CVS, finalizzata a scongiurare l'impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, con il coinvolgimento della Compagnia Assicurativa, con una conseguente ipotesi transattiva che prevede la corresponsione ai ricorrenti della somma omnicomprensiva di 25.000,00, da suddividersi in parti uguali tra l'ASST e la Compagnia (indipendentemente dalle previsioni di polizza), senza solidarietà verso i creditori, con un esborso per l'ASST contenuto in 12.500,00 da pagare entro 60 giorni dalla sottoscrizione da parte dei Sigg. F.S. e F.G.;

Vista la proposta dell'atto transattivo pervenuta con la suddetta nota, che prevede la tacitazione definitiva dell'intera vertenza il pagamento ai Sigg. F.S. e F.G. dell'importo totale di 12.500,00 da parte dell'ASST della Valle Olona ed 12.500,00 dalla Compagnia Assicurativa Am Trust Europe Limited, da effettuarsi entro 60 giorni dall'accettazione della proposta conciliativa da parte dei ricorrenti mediante bonifico bancario;

Vista la proposta n.180/2020 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, atteso il pubblico interesse, di procedere al pagamento ai Sigg. F.S. e F.G. dell'importo di 12.500,00 omnia, con le modalità previste dall'allegato atto di transazione e quietanza, a seguito di perfezionamento dello stesso;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

## **D E L I B E R A**

facendo propria la proposta n.180/2020 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto di quanto disposto dal Comitato Valutazione Sinistri con verbale n.61 del 25.9.2019, in merito al sinistro n. 2014/GLL/152, relativamente al risarcimento dei danni subiti da F.R.;

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

2° - di approvare lo schema di transazione, allegato a parte integrante del presente provvedimento, acquisito al prot. n.11437 del 4.3.2020 e concordato con controparte, in ottemperanza alle indicazioni del Comitato Valutazione Sinistri di cui al precedente punto 1);

3° - di procedere, atteso il pubblico interesse, al pagamento a favore dei Sigg. F.S. e F.G. dell'importo totale di 12.500,00 a seguito di perfezionamento dell'atto di transazione e quietanza, dando atto che il restante importo di 12.500,00 sarà ad onere della Compagnia Am Trust;

4° - di prendere atto della conseguente rinuncia da parte dei Sigg. F.S. e F.G. ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa comunque riconducibile al sinistro meglio indicato in premessa nei confronti dell'Azienda;

5° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi 12.500,00 al conto 202210040 Fondo per accantonamenti per franchigia in autoassicurazione - del Bilancio 2020;

6° - di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per quanto di competenza ai sensi dell'art. 53 R.D. del 12.07.1934 n. 124;

7° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Marco Passaretta)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dr.ssa Paola Giuliani)

**IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO**  
(Dr. Marino Dell'Acqua)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente